

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4604

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro dell'interno

(BIANCO)

di concerto con il Ministro della giustizia

(FASSINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2000

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000,
n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe
degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste
elettorali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	6
Disegno di legge.	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'Assemblea del Senato della Repubblica, il 9 maggio 2000, ha approvato il disegno di legge concernente «Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali» (Atto Senato 4551), che dovrà ancora essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, al fine di consentire l'applicazione della nuova normativa sin dalle prossime consultazioni referendarie del 21 maggio, si rende necessario adottare un provvedimento d'urgenza il cui contenuto riproduca sostanzialmente le disposizioni approvate dal Senato.

Ciò al fine di dare certezza in materia di esercizio del diritto di voto a tutti gli elettori, procedendosi alla revisione delle liste elettorali per determinare con precisione l'effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione di ogni elezioni.

In via preliminare, giova ricordare che le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono state istituite con la legge n. 470 del 22 ottobre 1988 e regolamentate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 6 settembre 1989.

Ciascun comune ha la propria AIRE, nella quale iscrive i cittadini italiani che, trasferitisi all'estero, vi permangono per un periodo superiore a dodici mesi; tali cittadini vengono contemporaneamente cancellati dall'anagrafe della popolazione residente (APR).

L'AIRE tenuta dal Ministero dell'interno contiene i medesimi dati su base nazionale; l'archivio è aggiornato dai comuni stessi, direttamente o tramite le prefetture.

Non sono iscritte nell'AIRE le persone che si recano all'estero per cause di durata limitata ad un massimo di un anno; i lavoratori

stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero.

Devono invece essere iscritti, oltre ai cittadini che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero, anche i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia, nonché coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero e, infine, i cittadini italiani la cui residenza all'estero è giudizialmente dichiarata.

L'iscrizione nell'AIRE è, di norma, effettuata a seguito della dichiarazione che l'interessato è tenuto a rendere al comune italiano di ultima residenza e al Consolato della circoscrizione di immigrazione o di nascita. Può essere effettuata anche d'ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari o comunali competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti appositamente esperiti. In tal caso, il cittadino è informato per mezzo di un atto amministrativo del comune, notificato tramite il Consolato di residenza.

La cancellazione è invece prevista per rimpatrio dell'interessato; per morte; per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due rilevazioni censuarie; e per la perdita della cittadinanza.

La gestione di tale anagrafe presenta aspetti di particolare complessità, che riguardano soprattutto la difficoltà dell'acquisizione degli indirizzi di coloro che, emigrati da molto tempo ed inseriti d'ufficio all'epoca del primo impianto dell'AIRE, non possono essere contattati a causa della mancanza di qualsiasi indirizzo e della insufficiente collaborazione da parte delle autorità estere, che tendono a tutelare la *privacy* dei soggetti.

Nel corso degli anni, le posizioni registrate sono state in gran parte verificate ed aggiornate, sulla base delle notizie fornite dagli interessati stessi ai Consolati o ai comuni di origine (come avvenuto in particolar modo per i cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 1999) e sono state notevolmente incrementate con l'acquisizione dei dati sui cittadini espatriati dopo l'entrata in vigore della legge n. 470 del 1988; tuttavia sussistono ancora situazioni per le quali non è stato possibile procedere ai necessari aggiornamenti.

La mancanza di notizie sull'indirizzo ovvero la non corrispondenza alla realtà delle stesse, acquisite su dichiarazione dell'interessato o su segnalazione del Consolato, determina una situazione di irreperibilità del soggetto che, tuttavia, non è prevista esplicitamente dall'articolo 4 della legge n. 470 del 1988, come causa di cancellazione.

Ciò premesso, il Ministero dell'interno si è da tempo attivato, con numerose direttive ed istruzioni, per correggere le disfunzioni verificatesi e per pervenire ad un puntuale aggiornamento dell'AIRE, che ha immediato e diretto riflesso sulla regolare tenuta delle liste elettorali.

Ed, infatti, a norma dell'articolo 4 del testo unico delle norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, «sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo sono compresi ... nell'anagrafe degli italiani all'estero (AIRE)».

Giova ricordare, altresì, che, a termini dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, i comuni italiani, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, devono spedire agli elettori residenti all'estero una

cartolina avviso «recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale».

È di tutta evidenza, quindi, che ove il comune non disponga di tutti gli elementi affinché detta cartolina pervenga nelle mani del diretto interessato, l'adempimento stesso comporterà un inutile dispendio di attività ed una altrettanto inutile spesa.

In tale ottica, si muove, dunque, il presente provvedimento d'urgenza, con il quale viene proposta una modifica dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 470 del 1988 che espliciti e amplii il concetto di irreperibilità presunta ivi contemplato.

Con l'articolo 1, infatti, viene prevista la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità, oltre che nel caso siano trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due rilevazioni censuarie purchè consecutive, anche quando risulti inesistente l'indirizzo all'estero tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE oppure a seguito del ritorno senza recapito della cartolina avviso spedita in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, escluse quelle per l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonchè le consultazioni referendarie locali.

Con il successivo articolo 2 vengono introdotte disposizioni per la tenuta delle liste elettorali.

Il vigente testo unico n. 223 del 1967 prevede che la cancellazione degli elettori eliminati dalle anagrafi per irreperibilità venga effettuata in sede di revisione semestrale delle liste; ciò comporta che tali cancellazioni diventino efficaci esclusivamente a partire dall'inizio del semestre successivo alla conclusione della revisione stessa.

Appare, viceversa, opportuno introdurre immediatamente una modifica normativa che preveda l'obbligo di depennare i cittadini irreperibili in sede di revisione «dinamica» delle liste, sì da consentirne la tempestiva cancellazione anche in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, con la specifica revisione, cosiddetta «dinamica straordinaria».

In particolare, con il citato articolo 2 vengono introdotte norme intese a garantire l'ammissione al voto dei cittadini cancellati dalle liste elettorali, nonché la reinscrizione d'ufficio degli stessi nell'anagrafe degli italiani all'estero e nelle liste elettorali.

Al fine, inoltre, di dare massima pubblicità alle cancellazioni effettuate, si prevede che l'elenco dei cittadini depennati dalle liste

sia pubblicato nell'albo comunale e presso i consolati dei paesi di emigrazione.

Da ultimo, in sede di prima applicazione, considerato l'imminente svolgimento delle consultazioni referendarie, si prevede che il termine entro il quale effettuare la cancellazione sia fissato al nono giorno anteriore alla data di votazione, anziché al ventesimo, secondo quanto previsto dal comma 2.

In definitiva, con il presente decreto-legge vengono dettate norme che consentono una più corretta gestione dell'AIRE, anche in vista delle consultazioni politiche, in occasione delle quali, tra l'altro, gli elettori residenti all'estero saranno chiamati all'elezione dei propri rappresentanti nella «Circoscrizione Estero», sulla base dell'articolo 48 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

Art. 4. - 1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento all'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2000.

Disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che prevede l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che disciplina la cancellazione dalle predette liste per irreperibilità presunta;

Considerato che tali disposizioni comportano la presenza nelle liste elettorali di cittadini i cui indirizzi attuali risultano del tutto sconosciuti sia al comune di iscrizione, sia all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

Considerata la necessità di disciplinare in maniera più organica l'istituto giuridico della irreperibilità presunta previsto dal citato articolo 4 della legge n. 470 del 1988, nonchè di contemperare l'esigenza di garantire l'esercizio del voto a tutti gli elettori con quella di determinare la reale e aggiornata composizione delle liste;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conseguire tali obiettivi, al fine di determinare l'effettiva consistenza del corpo elettorale in occasione delle imminenti consultazioni referendarie ed elettorali;

Considerato che il Senato della Repubblica ha approvato l'analogo disegno di legge presentato dal Governo nel marzo scorso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

- 1) trascorsi cento anni dalla nascita;
- 2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive;
- 3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;
- 4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea, nonché le consultazioni referendarie locali;».

Articolo 2.

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono cancellati dalle liste elettorali in occasione delle revisioni delle liste stesse da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La commissione elettorale comunale, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, è tenuta a provvedere alle cancellazioni di cui al comma 1 non oltre il ventesimo giorno anteriore alla data della votazione. In sede di prima applicazione, si provvede alle operazioni relative alle cancellazioni non oltre il nono giorno anteriore alla data della votazione.

3. I cittadini cancellati dalle liste elettorali ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai fini della re-

golarizzazione della posizione anagrafica. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e nelle liste elettorali.

4. L'elenco comunale dei cittadini cancellati ai sensi del presente decreto è pubblicato nell'albo dell'ente e nei consolati del paese di emigrazione, dandone notizia, nell'ambito della comunicazione istituzionale e dei rispettivi stanziamenti, sui periodici di lingua italiana dei paesi di presunta residenza.

5. Sono valide le operazioni di revisione delle liste elettorali che risultino comunque conformi a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come modificato dal presente decreto, ancorchè effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2000.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

AMATO - BIANCO - FASSINO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

